

REGOLAMENTO: MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO IL SETTORE LEGALE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA. - APPROVAZIONE

Art. 1 Condizioni generali

Presso il Settore Legale della Provincia della Spezia può essere svolta la pratica forense ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

La pratica forense presso il Settore Legale non dà diritto all'assunzione alle dipendenze della Provincia né il periodo di tempo in cui si effettua la pratica può valere agli stessi fini.

Al fine di garantire l'esercizio della pratica forense in un ambiente di lavoro adeguato, il numero dei praticanti che possono svolgere contemporaneamente la pratica forense presso il Settore Legale della Provincia non può essere superiore a due.

Art. 2 Requisiti di ammissione

Per accedere all'esercizio della pratica forense presso il Settore Legale della Provincia occorre possedere, al momento della domanda, laurea in giurisprudenza che sia idonea ad ottenere l'iscrizione all'Albo dei praticanti avvocati.

La domanda di ammissione all'esercizio della pratica forense deve essere presentata entro e non oltre la data del 15 settembre di ogni anno al dirigente del Settore Legale della Provincia.

La domanda deve essere rinnovata ogni anno.

Alla domanda dovranno essere allegati: "curriculum vitae", dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti il conseguimento della laurea in giurisprudenza con relativa votazione ed elenco degli esami sostenuti, con relativa votazione, nonché titolo della tesi di laurea.

Art. 3 Ammissione alla pratica

Con la disponibilità di posti per lo svolgimento della pratica forense il dirigente del Settore Legale ammette quanti hanno presentato domanda valida, ad un colloquio per verificarne l'attitudine, all'esito del quale assegnerà il posto disponibile.

Il colloquio avviene alla presenza del Segretario della Provincia, del dirigente e di un funzionario avvocato del Servizio legale che funge da segretario.

La mancata presentazione al colloquio o la rinuncia da parte di chi presenta domanda equivale a ritiro della domanda.

Art. 4 Durata

Il tirocinio presso il Settore Legale della Provincia non può durare più di tre anni.

Art. 5 Compenso

Dopo l'espletamento del primo anno di pratica forense all'interno del Settore Legale della Provincia, con esito favorevole accertato dal competente Ordine, al praticante – avvocato verrà corrisposta per il secondo anno una borsa di studio, nell'importo stabilito dal dirigente avvocato, ai sensi dell'art. 26, 1° comma del Codice deontologico forense, nell'importo entro il limite minimo e massimo fissato dalla Giunta provinciale.

Ai praticanti avvocati, per l'accesso ai Tribunali di Sarzana e di Chiavari ed ai relativi uffici dei Giudici di Pace spetta il rimborso delle spese di viaggio anche con mezzi propri negli stessi importi e limiti previsti per i dipendenti provinciali.

Art. 6 Copertura assicurativa

I praticanti avvocato sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica forense.

A questo fine il Settore Legale provvede a dare immediata comunicazione al Servizio Gestione Risorse Umane e Finanziarie dell'inizio e della cessazione dell'attività del praticante.